

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

COMUNE DI SANT'ELIA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0004979 - 10.05.2021
CAT. CLASSE 0 PARTENZA

PROVINCIA DI FROSINONE

UFFICIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 29.4.2021

Oggetto: Conferma aliquote IMU anno 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 17,00, nella Sala delle adunanze Consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22.4.2021 prot. n. 4177 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, con sistema misto in presenza ed in videoconferenza, giusto provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 9714 del 12.10.2020..

Presiede l'adunanza il Cons. Rocco Merucci- Presidente. Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 10- ed assenti 3, sebbene invitati come segue:

Prog.	Cognome e nome	Presenti	Assenti	Prog.	Cognome e nome	Presenti	Assenti
1	Roberto Angelosanto (Sindaco)	X		8	Raffaele Arpino	X	
2	Rocco Merucci (Presidente)	X		9	Monia Miele		X
3	Claudia Sofia	X		10	Fernando Cuzzo		X
4	Antonio D'Agostino	X		11	Annalisa Fionda	X	
5	Raffaele Ruscillo	X		12	Simone Caringi		X
6	Stefano Serra	X		13	Roberto Rotondo	X	
7	Cecilia Roncone	X		-----	-----	-----	-----
					TOTALE	10	3

*in videoconferenza

Partecipa il Segretario Generale del Comune di S.Elia Fiumerapido, Dr.ssa Angela Decina, incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è stato differito al 31 gennaio 2021;

VISTA l'ulteriore proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese del 13 gennaio 2021;

VISTO infine il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

(21G00049) (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021), con il quale, è stato prorogato al 31 aprile il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6,0 per mille;
- 2) Fabbricati rurali ad uso strumentale : aliquota pari al 1,0 per mille;
- 3) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali: aliquota pari al 2,50 per mille
- 4) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,0 per mille;
- 5) Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,0 per mille
- 6) Terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di S.Elia Fiumerapido è parzialmente montano;
- 7) Aree fabbricabili: aliquota pari al 10,0 per mille

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento e che, per comuni montani, sono esenti;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di

elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

VISTA la legge di bilancio 2021 n. 178 del 30 dicembre 2020

VISTO il comma 48 della legge di bilancio 2021 che stabilisce che a decorrere dal 2021, l'IMU dovuta su una sola unità immobiliare a uso abitativo, posseduta da pensionati AIRE è ridotta del 50%, fermo restando le prescrizioni del caso;

VISTO il comma 599 legge bilancio 2021 che stabilisce l'esenzione 1 rata IMU per alcune categorie piu' colpite dagli effetti connessi all'emergenza

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 600.000,00, al lordo della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 102.484,21;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille (esenti perché in comune montano);
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di Sant'Elia Fiumerapido è parzialmente montano;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 18/03/2021 con la quale sono state confermate le aliquote IMU 2021 da portare in Consiglio Comunale con la presente proposta;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 26.04.2020 dalla Commissione Consiliare Programmazione, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visti i pareri preventivamente espressi sulla proposta in oggetto , ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore Unico dei Conti;

Allegato A);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

VISTO l'art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli 8 e n. stenuti 2 (Rotondo e Fionda), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2021 le seguenti aliquote IMU :

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto il Comune di S.Elia Fiumerapido è parzialmente montano
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10 per mille;

2. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento dell'IMU 2021:


1^ rata in acconto entro il 16 giugno 2021,

2^ rata a saldo entro il 16 dicembre 2021;

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.



ALLEGATO A)

COMUNE DI SANTELIA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0004802 - 28.04.2021
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

Ufficio RAGIONERIA

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: *PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 2020 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.*

Il sottoscritto Dr. Marco Turriziani, in qualità di Revisore Unico del Comune di Sant'Elia Fiumerapido, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 15/05/2020, il giorno 28 aprile 2021

PREMESSO CHE


- Il D.Lgs. 267/2000 - *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, in particolare l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato - provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- Il D.Lgs. 118/2011 e ss. hanno recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

VISTO che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha rideterminato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;

DATO ATTO che:

- l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;



TENUTO CONTO che


- del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- del parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla conferma delle aliquote 2021 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria a partire dal 01 gennaio 2021.

Il Revisore Unico
dott. Marco Turriziani



COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2021

SETTORE PROPONENTE - TRIBUTI

PARERE ai sensi dell'art.49, 1° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, si esprime il seguente parere:

favorevole

Data 28-06-2021

il responsabile dell'Ufficio
Istruttore Direttivo D.3

PARERE CONTABILE UFFICIO DI RAGIONERIA;

Al sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

La **SPESA** ha la necessaria copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario in corso al:

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEG.N.

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEG.N.

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEG.N.

CAP. (INT.) gestione COMP./RES. BIL (.....) PER € IMPEG.N.

Data 28-06-2021

il responsabile dell'Ufficio
Funzionario D.4
Dr.ssa Alba Orlandesi

IL PRESIDENTE
F.to Rocco Merucci

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela Decina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificatosi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione è stata:

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune il giorno

10 MAG. 2021 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità in virtù dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

Dalla Residenza Comunale, li 10 MAG. 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angela DECINA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine:

Ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Angela DECINA
